

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

3 marzo 2011 - Dopo il passaggio alle Camere, approvato definitivamente il Federalismo Municipale	2
Chiarimenti in ordine all'introduzione della festività del 17 marzo 2011	4
Sottoscritto definitivamente il 1° marzo 2011 il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali	5
Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici: Codice dei Contratti, opere pubbliche e scomputo degli oneri di urbanizzazione realizzate da privati	5
Ministero dell'Interno comunicato del 3 marzo 2011 relativo ad erogazioni in acconto per l'anno 2011	6
Disciplina in materia di permessi a favore di persone con disabilità grave – Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011	6
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011: Modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi	7
Agenzia del Territorio – Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione- Provvedimento del 28 febbraio 2011	8
Elezioni Amministrative – Fissate le date 15 e 16 maggio 2011	9

3 marzo 2011 - Dopo il passaggio alle Camere, approvato definitivamente il Federalismo Municipale

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, dopo la prima approvazione in data 3 febbraio 2011 e dopo il passaggio alle Camere, è stato definitivamente approvato il quarto decreto attuativo del federalismo fiscale.

Con il decreto sul federalismo municipale si passa dalla finanza derivata a quella autonoma, sostituendo oltre 11 miliardi di trasferimenti statali annui - assegnati in base al criterio della spesa storica - con tributi propri e compartecipazioni.

Il decreto non introduce nuove imposte ma vengono accorpate ben 10 delle 18 attuali forme impositive.

Il decreto sul federalismo fiscale interviene sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011 a regime a decorrere dal 2014.

Per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:

- a) l'intero gettito dell'Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
- b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell'osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni. L'articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali.

Ai Comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell'IRPEF. I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell'imposta; in prima applicazione l'assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

Al potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili -

ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell'ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca - nonché che ampliano l'interscambio informativo sui dati catastali.

Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

E' inoltre istituita, come sopra accennato, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cui aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato.

Oltre a severe sanzioni in case di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si prevede che in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate).

Le nuove aliquote dell'imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 - data di entrata in vigore delle stesse - l'imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l'addizionale IRPEF da parte dei comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile; l'aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo.

Viene poi istituita, l'imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d'arte la possibilità di istituire un'imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina, dell'imposta di scopo (ora prevista nella L. n. 296/2006), da stabilirsi con un DPCM che, tra l'altro, possa aumentarne la durata fino a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzia l'intero ammontare della spesa.

Per quanto concerne l'imposta municipale (IMU), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'ICI, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0,76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l'imposta sul reddito delle società (Ires); i Comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell'ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all'esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit

ecc..). Lo schema di decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l'imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed

agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull'occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull'installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l'occupazione.

Chiarimenti in ordine all'introduzione della festività del 17 marzo 2011

Con riferimento a quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 5 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2011, n. 44 in relazione all'introduzione per il solo anno 2011 della festività del 17 marzo, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, constatato che, pur se risulta aggiunto, per l'anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 269 (12), in quanto nell'anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Inoltre, con il meccanismo, individuato al comma 2 dell'articolo unico, della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico-contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in

quanto non risulta alterato - per l'anno 2011 - il numero complessivo delle festività soppresse, alle quali corrispondono, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di congedo ordinario, le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792).

In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Il provvedimento, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

relazione tecnica allegata al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Sottoscritto definitivamente il 1° marzo 2011 il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali

Il 1° marzo 2011, l'Aran e le organizzazioni sindacali, hanno sottoscritto definitivamente il contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, relativo al secondo biennio economico 2008 - 2009. Il CCNL riguarda circa 4.500 unità.

Gli aumenti stipendiali previsti, a regime, sono i seguenti:

€ 168,53 euro mensili per le fasce A e B;

€ 136,65 euro mensili per la fascia C.

La decorrenza è fissata dal 1° gennaio 2009.

L'Accordo inoltre prevede che con decorrenza 31 dicembre 2009, ai segretari comunali e provinciali è stata riconosciuta l'equiparazione del trattamento tabellare con quello previsto per la dirigenza delle autonomie locali, attraverso il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione già erogata.

Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici: Codice dei Contratti, opere pubbliche e scomputo degli oneri di urbanizzazione realizzate da privati

Con comunicazione del 2 marzo 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rende noto che :

I privati che realizzano opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono individuati dal codice dei contratti pubblici come Stazioni Appaltanti e risultano pertanto soggetti all'applicazione del codice (art. 32, co.1, lett. g) del D. Lgs 163/2006). Tali privati sono tenuti pertanto ad effettuare le previste verifiche dei requisiti di ordine generale in sede di gara.

Al fine di individuare questi soggetti privati, l'Autorità ha istituito una apposita banca dati contenente le informazioni dei titolari di permesso di costruire che realizzeranno anche opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Per consentire ai soggetti privati in questione di effettuare le verifiche previste dalle norme sulle Stazioni Appaltanti, l'Autorità ha invitato le amministrazioni competenti a un incontro tecnico per la definizione delle modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle imprese da loro detenute.

Ulteriori informazioni su <http://www.autoritalavoripubblici.it>

Ministero dell'Interno comunicato del 3 marzo 2011 relativo ad erogazioni in acconto per l'anno 2011

La Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno rende noto che in data 1° marzo 2011, sono stati effettuati alcuni pagamenti in favore degli Enti Locali.

In particolare, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, sono stati attribuiti trasferimenti a titolo di acconto complessivamente pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010.

Maggiori informazioni e consultazione delle spettanze su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030311.html>

Disciplina in materia di permessi a favore di persone con disabilità grave – Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011

A seguito dell'entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all'articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, l'INPS, con la circolare in oggetto, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, le principali novità introdotte dalla citata legge possono essere così sintetizzate:

- Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave: in particolare i lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :

- a) Il dipendente in situazione di disabilità grave;
- b) I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;
- c) Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

In base al nuovo dettato normativo, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado e precisamente : nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli), cognati.

- Non è ammessa l'alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile;

- Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza;
- Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
- Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;
- Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

Il testo della circolare è reperibile su www.inps.it.

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011: Modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi

L'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 15, comma 2, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che *"Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"*.

In sostanza, l'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Detto provvedimento, emanato il 3 marzo 2010, nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

Con la Circolare n. 8 del 2 marzo 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle questioni interpretative che potrebbero sorgere in fase di applicazione del provvedimento sopra detto. In particolare sulle seguenti :

- Le somme pignorante presso terzi: riferimenti civilistici e processualcivilistici;
- Adempimenti a carico del terzo erogatore;
- Adempimenti a carico del creditore pignoratizio
- Adempimenti a carico del debitore;
- Spese di lite a favore del difensore del creditore

Il testo della circolare è reperibile su <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/>

Agenzia del Territorio – Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione- Provvedimento del 28 febbraio 2011

L'Agenzia del Territorio rende noto che è stata rilasciata una nuova versione del software DOCTE, che i soggetti interessati potranno utilizzare al fine di comunicare i dati relativi alle variazioni delle qualità di coltura o di destinazione delle particelle censite al Catasto Terreni.

DOCTE 2 permette di acquisire tutte le informazioni necessarie alla registrazione in catasto delle variazioni colturali (quindi non solo i dati tecnici relativi alle particelle oggetto di variazione) e di recepire, in forma strutturata, i dati relativi ad un soggetto dichiarante, diverso dal titolare di diritti reali sul terreno, o ad un soggetto delegato alla presentazione.

Inoltre rende possibile l'integrazione dei dati oggetto di dichiarazione catastale con quelli già richiesti agli agricoltori nelle domande per l'erogazione dei contributi europei gestite nel territorio nazionale dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

DOCTE 2 prevede anche la possibilità di richiedere l'attribuzione di una classe inferiore o superiore a quella posseduta nell'ambito della medesima qualità di coltura ed effettuare il "classamento per parificazione", nel caso in cui la qualità di coltura sia assente dai quadri tariffari pubblicati.

In questa nuova versione, infine, è stata inserita una guida automatica per l'individuazione della qualità di coltura catastale compatibile con quelle presenti nel quadro tariffario del Comune o nella zona censuaria.

Il servizio che è disponibile su tutto il territorio nazionale escluse le aree in cui le funzioni amministrative, in materia di catasto, sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.

A decorrere dal 2 maggio 2011, le dichiarazioni di variazione al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione dovranno essere presentate su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche approvate dall' Agenzia del Territorio.

Il testo del provvedimento e le specifiche tecniche sono reperibili su:

<http://www.agenziaterritorio.it/?id=8220>.

Elezioni Amministrative – Fissate le date 15 e 16 maggio 2011

Dal sito del Governo:

Al termine del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Ministro dell'Interno ha comunicato che le prossime consultazioni amministrative si svolgeranno il 15 e 16 maggio.

Con le elezioni amministrative 2011 diventano operative le riduzioni del 20% al numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.

Sono 1310 i comuni italiani che andranno al voto il 15 e 16 maggio 2011, nelle elezioni amministrative del 2011, e tra questi, 11 le città che vantano una popolazione superiore a 100.000 abitanti: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Ravenna, Cagliari, Rimini, Salerno, Latina e Novara. Arezzo, Barletta e Catanzaro, appena sotto i 100.000.

Sono 7, invece, i comuni con meno di 100 abitanti.

Nei comuni con meno di 15 mila abitanti in cui si voterà con il sistema maggioritario a turno unico. Mentre nei 140 comuni con più di 15 mila abitanti si voterà con il sistema maggioritario a doppio turno.

26 i comuni capoluoghi di provincia in cui si voterà, tra cui sette capoluoghi di regione (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Catanzaro e Cagliari).

L'unica regione in cui non saranno indette elezioni amministrative sarà il Trentino Alto Adige, mentre in Valle d'Aosta si voterà nel solo Comune di Ayas.

Si voterà anche per il rinnovo degli organi elettivi della regione Molise e di undici amministrazioni provinciali: Reggio Calabria, Ravenna, Trieste, Gorizia, Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso, Vercelli, Lucca, Treviso.

Bergamo, 07 marzo 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord